

# Agevolazioni non profit snelle

FABRIZIO G. POGGIANI

Iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore non obbligatoria ma opportuna per l'ottenimento dei bonus previsti dalle nuove disposizioni. Facoltà di iscrizione anche per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd). La Fondazione accademia romana di ragioneria «Giorgio Di Giuliomaria», con la nota operativa n. 9/2017, pubblicata recentemente, è intervenuta sulle novità civilistiche e fiscali della nuova disciplina introdotta dal dlgs 117/2017 (cosiddetto «Codice del Terzo settore»), fornendo ulteriori e puntuali indicazioni sul tema. Innanzitutto, la nota operativa ricorda che il codice è corposo (104 articoli, raggruppati in 12 titoli) con l'obiettivo di dare piena attuazione ai principi costituzionali volti a sostenere l'iniziativa dei cittadini destinata a perseguire il bene comune, elevare il livello di coesione e protezione sociale e di valorizzare la potenziale crescita anche in tema di occupazione lavorativa. Posta la definizione giuridica del Terzo settore, la nota ricorda anche il recente dlgs 112/2017, che ha migliorato la disciplina dell'impresa sociale, al fine di rafforzare tutto in comparto non profit, e passa in rassegna gli enti che devono essere considerati appartenenti a questa grande famiglia. Nello specifico, però, ricorda che gli enti del Terzo settore, per essere riconosciuti tali, devono risultare iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e svolgere un'attività di interesse generale, perseguendo finalità non lucrative; nel registro saranno depositati anche i bilanci, sebbene l'iscrizione non sia obbligatoria ma finalizzata all'ottenimento, oltre che della qualifica di ente non profit, anche di bonus introdotti dalla stessa riforma. Sul punto, con particolare riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, l'autore ricorda che, anche se non indicate all'interno delle sezioni del registro, per il combinato disposto, di cui agli articoli 4 e 5 del codice in commento, le stesse possono rientrarvi e, di conseguenza, le stesse hanno la facoltà di iscriversi, con la necessità di rispettare tutte le disposizioni di recente introduzione. Con particolare riferimento agli obblighi contabili, sebbene il codice

La riforma delle procedure concorsuali introduce l'obbligo dello strumento informatico

## Fallimento, notifiche con Pec Atti recapitati all'indirizzo di posta elettronica doc

NON È NECESSARIA ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE

**Agevolazioni non profit snelle**

L'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore non è obbligatoria ma opportuna per ottenere i benefici previsti dalle nuove disposizioni. Facoltà di iscrizione anche per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd). La Fondazione accademia romana di ragioneria «Giorgio Di Giuliomaria», con la nota operativa n. 9/2017, pubblicata recentemente, è intervenuta sulle novità civilistiche e fiscali della nuova disciplina introdotta dal dlgs 117/2017 (cosiddetto «Codice del Terzo settore»), fornendo ulteriori e puntuali indicazioni sul tema.

In particolare, la nota operativa ricorda che il codice è corposo (104 articoli, raggruppati in 12 titoli) con l'obiettivo di dare piena attuazione ai principi costituzionali volti a sostenere l'iniziativa dei cittadini destinata a perseguire il bene comune, elevare il livello di coesione e protezione sociale e di valorizzare la potenziale crescita anche in tema di occupazione lavorativa. Posta la definizione giuridica del Terzo settore, la nota ricorda anche il recente dlgs 112/2017, che ha migliorato la disciplina dell'impresa sociale, al fine di rafforzare tutto in comparto non profit, e passa in rassegna gli enti che devono essere considerati appartenenti a questa grande famiglia. Nello specifico, però, ricorda che gli enti del Terzo settore, per essere riconosciuti tali, devono risultare iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e svolgere un'attività di interesse generale, perseguendo finalità non lucrative, nel registro saranno depositati anche i bilanci, sebbene l'iscrizione non sia obbligatoria ma finalizzata all'ottenimento, oltre che della qualifica di ente non profit, anche di bonus introdotti dalla stessa riforma. Sul punto, con particolare riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, l'autore ricorda che, anche se non indicate all'interno delle sezioni del registro, per il combinato disposto, di cui agli articoli 4 e 5 del codice in commento, le stesse possono rientrarvi e, di conseguenza, le stesse hanno la facoltà di iscriversi, con la necessità di rispettare tutte le disposizioni di recente introduzione. Con particolare riferimento agli obblighi contabili, sebbene il codice in commento, le stesse possono rientrarvi e, di conseguenza, le stesse hanno la facoltà di iscriversi, con la necessità di rispettare tutte le disposizioni di recente introduzione. Con particolare riferimento agli obblighi contabili, sebbene il codice

### Senza le dichiarazioni di terzi Fatto impositivo è nullo

La dichiarazione di terzi non ripropone nell'atto impositivo le realtà di fatto e di diritto. La Commissione tributaria regionale della Campania, in sede di annullamento di primo grado su ricorso di una società, ha ritenuto che l'omissione di un elemento essenziale per la formazione dell'imposta (la dichiarazione di terzi) rende nullo l'imposta stessa.

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società, ritenendo che l'omissione di un elemento essenziale per la formazione dell'imposta non rende nullo l'imposta stessa, ma solo inopportuna.

Il ricorso è stato respinto.

### Obbligo della motivazione valido anche se in forma sintetica

L'assorbimento del provvedimento della Repubblica all'incasso dell'imposta è un atto amministrativo che non è sindacabile in sede di annullamento di primo grado. La Commissione tributaria regionale della Campania, in sede di annullamento di primo grado su ricorso di una società, ha ritenuto che l'omissione di un elemento essenziale per la formazione dell'imposta (la dichiarazione di terzi) rende nullo l'imposta stessa.

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società, ritenendo che l'omissione di un elemento essenziale per la formazione dell'imposta non rende nullo l'imposta stessa, ma solo inopportuna.

Il ricorso è stato respinto.

civile non preveda alcunché in merito, la nota ricorda che gli adempimenti sono graduati con riferimento ai ricavi annui realizzati (si pensi, per esempio, alle associazioni di volontariato e a quelle di promozione sociale con un tetto a 130 mila euro annui che restano esonerate dall' obbligo) e che, nell' istituzione della contabilità, si deve far distinzione tra quelle attività di interesse generale e le altre attività, anche commerciali, adottando adeguati piani dei conti. Per i soggetti del comparto, fatte salve alcune eccezioni (cooperative sociali), è possibile la redazione di un rendiconto finanziario per cassa, in luogo del bilancio d' esercizio, se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate, comunque denominate, non superano i 220 mila euro, dovendo, il detto documento minimo, costituire uno strumento di sviluppo organizzativo e un atto di trasparenza gestionale, rispondendo compiutamente agli eventuali controlli di natura tributaria. © Riproduzione riservata.